

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Acquisti e Appalti

CAPITOLATO SPECIALE DELLA CONCESSIONE

**Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all'affidamento della concessione ai sensi dell'art. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il «Servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici per le sedi INPS della Lombardia» suddivisa in 3 Lotti
(CODICE CPV 42933000-5)**

Indice

CAPO I – NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE	3
Art. 1 Definizioni	3
Art. 2 Oggetto della concessione	3
Art. 3 Sedi di svolgimento del servizio	4
Art. 4 Durata della concessione	8
Art. 5 Canone di concessione e modalità di corresponsione	9
CAPO II - ESECUZIONE DEL SERVIZIO	10
Art. 6 DEC - Direttore dell'esecuzione del contratto	10
Art. 7 Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio	11
Art. 8 Ricognizione e riconsegna degli spazi a fine servizio	11
Art. 9 Installazione dei distributori e loro caratteristiche	12
Art. 10 Variazioni nel numero dei distributori	14
Art. 11 Pulizia dei distributori	14
Art. 12 Manutenzione dei distributori	15
Art. 13 Coordinatore del servizio	16
CAPO III - SOMMINISTRAZIONE DEI PRODOTTI	16
Art. 14 Caratteristiche dei prodotti	16
Art. 15 Listino dei prodotti e prezzi	17
Art. 16 Monitoraggio del servizio e resoconti periodici	19
Art. 17 Verifiche e controlli dei prodotti	19
CAPO IV - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	20
Art. 18 Impegni specifici del Concessionario	20
Art. 19 Norme tecniche, antinfortunistiche e di sicurezza	20
Art. 20 Obblighi del Concessionario riguardo il personale impiegato nel servizio	21
Art. 21 Assistenza agli utenti	22
Art. 22 Danneggiamenti di beni o spazi dell'Istituto	23
Art. 23 Cessione del Contratto	23
Art. 24 Subappalto	23
CAPO V - GARANZIE DI ESECUZIONE	23
Art. 25 Cauzione definitiva	23
Art. 26 Polizza per responsabilità civile	24
CAPO VI - VIOLAZIONE, VARIAZIONE E SCIoglimento DEL CONTRATTO	26
Art. 27 Inadempienze contrattuali e penali	26
Art. 28 Risoluzione e clausole risolutive espresse	27
Art. 29 Affidamento a terzi in danno	27
Art. 30 Cessazione e revoca d'ufficio	28
CAPO VII - NORME FINALI	28
Art. 31 Controversie	28
Art. 32 Foro Competente	28
Art. 33 Riservatezza	28

CAPO I – NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Art. 1 Definizioni

Il presente Capitolato speciale contiene i riferimenti normativi e le abbreviazioni che di seguito si riportano.

Istituto:	L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Direzione Centrale Acquisti e Appalti, che affida la Concessione;
Concessione:	La concessione del servizio di somministrazione a mezzo di distributori automatici descritta nel Capitolato.
Concessionario:	L'operatore economico al quale è affidato il servizio di Concessione, a seguito di aggiudicazione della gara.
Contratto:	Il contratto stipulato tra l'Istituto e il Concessionario, a seguito di aggiudicazione della gara.
Capitolato:	Il presente documento, contenente la descrizione del servizio oggetto della concessione, e di tutte le attività e gli obblighi connessi.
RUP:	Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'alt 31 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 207/2010
DEC:	Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nominato dall'Istituto, che provvede alla direzione e al controllo della fase esecutiva del Contratto.
D.Lgs. 50/2016	Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
D.P.R. 445/2000	Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni
D.Lgs. 196/2003	Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modifiche ed integrazioni
D.Lgs. 159/2011	Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche ed integrazioni
P.E.C.	Posta elettronica certificata, ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3"

Art. 2 Oggetto della concessione

1. L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito denominato "Istituto" o "INPS"), intende rendere più confortevole la permanenza del personale dipendente e degli utenti all'interno delle proprie strutture attraverso l'affidamento del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e di prodotti alimentari vari a mezzo di distributori automatici, da installare presso le proprie sedi, come descritto nel presente Capitolato speciale.
2. Il rapporto giuridico intercorrente tra l'operatore economico preposto all'installazione e alla gestione delle apparecchiature di distribuzione (di seguito denominato "Concessionario") e

- l'Istituto, si configura come un rapporto di natura concessoria, regolato, in via generale, dall'articolo 164 e seguenti del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (d'ora in poi "Codice").
3. Ai sensi del predetto art. 164 del Codice, alla procedura si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte I e nella Parte II del medesimo Codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.
 4. Il Concessionario si impegna ad effettuare il servizio con mezzi propri e gestione a proprio rischio ed a regola d'arte, secondo le modalità e condizioni previste nel presente Capitolato speciale d'oneri. In particolare, il Concessionario è tenuto a svolgere le seguenti attività:
 - a. Fornitura, trasporto, installazione e messa in funzione dei distributori nelle sedi cui sono destinati, all'inizio del servizio o, nel corso del Contratto, quando richiesto dall'Amministrazione;
 - b. Realizzazione e/o adeguamento di impianti di allaccio elettrici (e, ove consentito dall'Istituto, idrici) per l'alimentazione dei distributori, con costo a proprio carico;
 - c. Gestione, rifornimento, pulizia e manutenzione dei distributori, per tutta la durata del Contratto;
 - d. Disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori, al termine del servizio o, nel corso del Contratto, quando richiesto dall'Amministrazione, e contestuale ripristino degli spazi.
 5. In particolare, con riferimento a quanto indicato al punto b. tutti gli interventi di realizzazione e/o adeguamento di impianti dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Istituto che valuterà la conformità delle modalità tecniche di realizzazione dell'intervento.

Art. 3 Sedi di svolgimento del servizio

1. Il servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e di prodotti vari sarà svolto attraverso distributori automatici da installare presso le sedi individuate nelle tabelle più avanti riportate, negli spazi a tal fine messi a disposizione dall'Istituto.
2. Le sedi sono state suddivise in 3 lotti geografici.
3. Le tipologie di distributori automatici individuati sono le seguenti:

A - Distributore automatico di prodotti refrigerati, bevande fredde e snack, avente una superficie di ingombro fino ad un massimo di 1,5 mq (unovirgolacinquemetriquadri) predisposto per l'erogazione di (a titolo indicativo e non esaustivo):

- acqua minerale naturale, in bottiglie PET da 1/2 litro;
- acqua minerale addizionata con anidride carbonica, in bottiglie PET da 1/2 litro;
- tè al limone;
- tè alla pesca;
- tè verde;
- coca cola;
- aranciata rossa;
- limonata;
- almeno una bevanda senza zucchero per diabetici;
- almeno una bevanda biologica.

- prodotti da forno e snacks monoporzioni dolci e salati a base di pasta lievitata o pasta sfoglia (privi di farciture e creme; è ammessa la farcitura con prodotti a base di frutta-marmellate, confetture, gelatine di frutta, frutta secca);
- focacce e sandwiches;
- patatine;
- merendine dolci e salate;
- inserimento di almeno un prodotto dietetico senza glutine per celiaci e uno senza zucchero per diabetici o obesi;
- Prodotti biologici;
- Prodotti per vegani.

B - Distributore automatico di bevande calde avente una superficie di ingombro fino ad un massimo di 1,5 mq (unovirgolacinquemetriquadri) predisposto per l'erogazione di (a titolo non esaustivo):

- caffè;
- caffè corto;
- caffè decaffeinato;
- caffè lungo;
- caffè d'orzo;
- cappuccino;
- cappuccino decaffeinato;
- tè;
- cioccolata forte;
- cioccolata al latte;
- caffè al ginseng;
- latte;
- acqua calda con bicchierino;
- erogazione del solo bicchierino;

C – Distributore automatico caffè, di dimensioni inferiori rispetto ai distributori di tipo B, con capacità di erogazione di una gamma più ristretta di bevande calde; rientrano in questa categoria anche i distributori per l'erogazione in cialde (o similari) di caffè, tè cioccolato e simili, anche monomarca e/o di particolari marche;

4. Nelle seguenti tabelle sono riportate le sedi costituenti ogni singolo lotto ed i distributori automatici individuati per singola sede.

LOTTO 1

LOTTO 1 SEDE	TIPO DISTRIBUTORE			TOTALE	di cui Back Office	di cui Front Office	Presenza bar interno alla sede
	A	B	C				
MILANO-VIA GUGLIELMO SILVA, 36	6	6		12	8	4	No
MILANO-VIA PIETRO D'ANGHIERA MARTIRE	2	1		3	-	3	Si
SAN DONATO MILANESE-VIA XXV APRILE, 5	3	3	-	6	4	2	No
LEGNANO-VIA PODGORA, 2	3	2	1	6	4	2	No
MILANO-VIA FORTEZZA	4	2	-	6	4	2	No
BOLLATE-PIAZZA ALDO MORO (VIA ROMA)	1	1	-	2	-	2	No
RHO-VIA LUIGI CADORNA, 36 - ANG. A. DA GIUSSANO	1	1	-	2	-	2	No

GORGONZOLA-VIA MILANO, 14	1	1	-	2	-	2	No
PADERNO DUGNANO-VIA CARDINALE LUIGI RIBOLDI, 43	1	1	-	2	-	2	No
MELZO-VIA A. MANZONI, 7	1	1	-	2	-	2	No
MAGENTA-VIA MILANO/ANG. VIALE STADIO	1	1	-	2	-	2	No
MILANO-VIA MAURIZIO GONZAGA, 4/6	4	2	1	7	7	-	No
MILANO-VIA CIRCO (ex INPDAP)	4	3	1	8	6	2	No
MILANO - VIA G.B. VICO	2	2	-	4	-	4	No
MILANO - VIA SAVARE' - VIA EUGENIO CHIESA (ex ENPALS)	1	1	-	2	2	-	No
TOTALE	35	28	3	66	35	31	No

LOTTO 2

LOTTO 2 SEDE	TIPO DISTRIBUTORE			TOTALE	di cui Back Office	di cui Front Office	Presenza bar interno alla sede
	A	B	C				
BERGAMO-V.LE VITTORIO EMANUELE II, 5	3	3		6	4	2	No
BERGAMO-VIA ANGELO MAJ, 2	1	1	-	2	-	2	No
TREVIGLIO-VIA COL DI LANA, 9	1	1	-	2	-	2	No
CLUSONE-VIA NINO ZUCCHELLI, 26	1	1	-	2	-	2	No
ZOGNO-VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 27 (VIA ROMA, 1)	1	1	-	2	-	2	No
TERNO D'ISOLA-VIA CASOLINI, 2	1	1	-	2	-	2	No
GRUMELLO DEL MONTE-VIA NICOLAI	1	1	-	2	-	2	No
ROMANO DI LOMBARDIA-VIA SAN GIORGIO, 12	1	1	-	2	-	2	No
COMO-VIA ENRICO PESSINA, 8/10	2	2	1	5	3	2	Si
CANTU'-VIA SALVO D'ACQUISTO, 3	1	1	-	2	-	2	No
ERBA VIA ALSERIO	1	1	-	2	-	2	No
LECCO-CORSO CARLO ALBERTO, 39	2	2	1	5	3	2	Si
MONZA-VIA DEL CORREGGIO - VIA MORANDI	1	1	-	2	-	2	Si
SEREGNO-VIA DELLA BOSCHINA, 2	1	1	-	2	-	2	No
VIMERCATE-VIA TORRI BIANCHE, 7	1	1	-	2	-	2	No
DESIO-VIA ROGGINA TRAVERSI	1	1	-	2	-	2	No
CESANO MADERNO-VIA PADRE BOGA, 20/22	1	1	-	2	-	2	No
SONDRIO-VIA XXV APRILE, 5	2	2	-	4	2	2	No
SONDRIO - VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 6	1	1	-	2	-	2	No
VARESE-VIA ALESSANDRO VOLTA, 1/3/5	3	2	1	6	4	2	No
VARESE-VIA ALESSANDRO MANZONI (ex INPDAP)	1	1	-	2	-	2	No
BUSTO ARSIZIO - PIAZZA LEONE XIII	1	1	-	2	-	2	No
GALLARATE-VIA RAFFAELLO SANZIO, 2	1	1	-	2	-	2	No
TRADATE-VIA DE SIMONI 24	1	1	-	2	-	2	No
TOTALE	31	30	3	64	16	48	

LOTTO 3

LOTTO 3 SEDE	TIPO DISTRIBUTORE			TOTALE	di cui Back Office	di cui Front Office	Presenza bar interno alla sede
	A	B	C	totale			
BRESCIA-VIA BENEDETTO CROCE, 32	2	2	-	4	2	2	Si
BRENO-PIAZZA ALPINI, 5/9	1	1	-	2	-	2	No
VILLANUOVA SUL CLISI-VIA ZANARDELLI	1	1	-	2	-	2	No
SAREZZO-PIAZZA EUROPA	1	1	-	2	-	2	No
DESENZANO DEL GARDA-VIA GIOVANNI XXIII (LOC. RIVOLTELLA)	1	1	-	2	-	2	No
MANERBIO-VIA PALESTRO, 53	1	1	-	2	-	2	No
CHIARI-VIA DELLE BATTAGLIE, 1/B-C-D	1	1	-	2	-	2	No
MONTICHIARI-VIA GIOVANNI FALCONE, 136	1	1	-	2	-	2	No
ISEO-VIA MIER, 27	1	1	-	2	-	2	No
CREMONA-PIAZZA L. CADORNA, 6 - VIA DEL VASTO, 6	2	2	-	4	2	2	Si
CREMA-VIA LARIS, 11	1	1	-	2	-	2	No
LODI-VIA CARLO BESANA, 4	2	2	-	4	2	2	Si
MANTOVA-VIALE FIUME, 3/5	2	2	-	2	2	2	Si
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-VIALE MAZZINI	1	1	-	2	-	2	No
PAVIA-VIALE CESARE BATTISTI, 27	3	3	-	6	4	2	Si
VIGEVANO-VIA MADONNA DEGLI ANGELI E VIA PISANI	1	1	-	2	-	2	No
VOGHERA-LARGO ARTURO TOSCANINI, 2	1	1	-	2	-	2	No
TOTALE	23	23	0	46	12	34	No

- Il numero di potenziali utenti del servizio presso le sopra indicate sedi, il numero di erogazioni ipotizzato ed il fatturato potenzialmente derivante dalla concessione del servizio sono indicati nel documento **Piano economico finanziario della concessione**.
- I valori indicati, tuttavia, non devono considerarsi in alcun modo vincolanti per l'Istituto, avendo carattere meramente presuntivo. L'importo effettivo del fatturato sarà determinato in relazione ai servizi effettivamente erogati nel corso dell'esecuzione del contratto e il Concessionario non avrà diritto ad alcun tipo di rimborso o indennità in caso di mancato raggiungimento dell'importo di fatturato così previsto.
- Il Concessionario, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. zz) del Codice assume il rischio operativo connesso alla gestione dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, secondo la declinazione del medesimo definita dal presente Capitolato e dall'insieme dei Documenti Contrattuali. Non sono previsti da parte dell'Amministrazione meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il predetto rischio.
- Il rischio di disponibilità, di cui all'art. 3 comma 1 lett. bbb) del Codice è a carico del Concessionario.
- Al Concessionario sono trasferiti il rischio di contrazione della domanda complessiva del mercato relativa ai servizi oggetto della Concessione, il rischio di riduzione della domanda specifica di detti servizi, e i rischi derivati da approvvigionamento e/o incremento dei costi

dei fattori produttivi o di loro inadeguatezza, da inadempimenti contrattuali di fornitori, da relazioni con altri soggetti (incluse le parti sociali) che influenzino negativamente costi e tempi di realizzazione degli investimenti e/o di erogazione dei servizi, da inflazione nonché da fallimento.

10. Il Concessionario assume il rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego, da parte dei competenti soggetti pubblici o privati, nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati incidenti, nell'avvio e nell'intera gestione dei servizi.
11. È trasferito al Concessionario il rischio di investimento, connesso al ritardo nei tempi di acquisizione dei distributori automatici o all'aumento dei relativi costi rispetto a quanto previsto dal Concessionario medesimo.
12. Il rischio di temporanea sospensione del servizio, il rischio finanziario, connesso sia all'aumento dei tassi di interesse che all'indisponibilità delle coperture finanziarie necessarie per gli investimenti o per la gestione e il rischio di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono allocati in capo al Concessionario.
13. La suddetta elencazione dei rischi in capo al Concessionario ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

Art. 4 Durata della concessione

1. La durata della concessione è fissata per un periodo di **5 (cinque)** anni - non tacitamente prorogabile e senza che l'Istituto sia tenuto ad alcuna notifica di scadenza - con decorrenza dalla data del Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio di cui all'art. 7.
2. Alla scadenza della concessione l'Istituto si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5, del Codice, di affidare al concessionario nuovi servizi, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, naturali e consecutivi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente concessione.
3. L'Istituto si riserva la facoltà di prevedere sospensioni temporanee del servizio per motivi di pubblico interesse o per motivate esigenze, quali l'eventuale necessità di eseguire lavori di adeguamento o di straordinaria manutenzione di locali e/o impianti o effettuare interventi di disinfestazione o derattizzazione straordinaria degli ambienti o per ogni altro motivo di igiene pubblica.

Art. 5 Canone di concessione e modalità di corresponsione

1. Il canone di concessione complessivo posto a base di gara, riferito alla durata contrattuale di 5 (cinque) anni, è indicato nella tabella di seguito riportata.

LOTTE	Totale canoni annuali	Totale canoni concessione (5 anni)
Lotto 1	€ 26.471,00	€ 132.355,00
Lotto 2	€ 19.815,00	€ 99.075,00
Lotto 3	€ 13.283,00	€ 66.415,00
TOTALE	€ 59.569,00	€ 297.845,00

2. Il canone è soggetto all'incremento offerto in sede di gara dai Concessionari. Il canone di concessione non è soggetto a IVA.
3. I Concessionari dovranno, altresì, provvedere al pagamento dell'importo forfettario di € 200 (duecento) annui per ciascun distributore a ristoro forfettizzato delle spese sostenute dall'Istituto per le utenze, come evidenziato nella tabella di seguito riportata, per un totale per lotto:

LOTTI	Totale rimborsi utenze annuali	Totale rimborsi utenze concessione (5 anni)
Lotto 1	€ 13.200,00	€ 66.000,00
Lotto 2	€ 12.800,00	€ 64.000,00
Lotto 3	€ 9.200,00	€ 46.000,00
TOTALE	€ 35.200,00	€ 176.000,00

4. Il canone e il rimborso forfettario dovranno essere corrisposti in rate semestrali anticipate, entro il giorno 20 del mese di avvio della concessione dell'anno interessato, mediante bonifico sul conto corrente acceso presso UNICREDIT Banca, Agenzia n. 203 di Milano - Corso Italia 1, IBAN IT63G 02008 01603 00000 50798 16, intesto a: INPS Sede Regionale Lombardia.
5. Si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 4.1 del Disciplinare per il versamento dei canoni di sublocazione relativi agli immobili assegnati all'Istituto dall'Agenzia del Demanio. In ogni caso e per tutti gli immobili senza distinzione alcuna, dovrà essere versato all'Istituto il rimborso relativo alle utenze forfettizzate di cui alla tabella precedente.
6. Copia della ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere trasmessa a mezzo e-mail, al seguente indirizzo: direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it entro sette giorni naturali e consecutivi dal versamento.
7. Il primo versamento semestrale dovrà essere effettuato prima della sottoscrizione del Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio, di cui al seguente Art. 7, e dovrà essere documentato nel Verbale stesso.
8. Il Concessionario si impegna a pagare per intero le rate di canone, senza mai poterle scomputare o diminuire, per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Istituto, e qualunque sia l'andamento economico del servizio e dell'attività di distribuzione correlata.
9. In caso di ritardata corresponsione del canone trovano applicazione le penali di cui all'art. 20. Ove l'inadempienza si protragga ingiustificatamente oltre trenta giorni naturali e consecutivi, l'Istituto ha il diritto di risolvere automaticamente il contratto, come previsto all'art. 28. Resta fermo e impregiudicato, altresì, il diritto dell'Istituto di riscuotere, oltre la penale, anche i canoni insoluti, oltre i maggiori danni.
10. Ove il numero di distributori dovesse subire eventuali variazioni in aumento o in diminuzione nei termini previsti dall'art. 10, il canone di concessione, come rialzato in sede di offerta, subirà una rimodulazione proporzionata all'incremento o al decremento del numero dei distributori. L'importo per il rimborso delle spese per consumi elettrici sarà rimodulato analogamente, prendendo come riferimento l'importo unitario del rimborso per ciascun distributore, indicato al presente art. 5.
11. Ove l'Istituto si avvalga della facoltà di ripetizione dei servizi analoghi della concessione prevista dall'art. 4 del presente Capitolato, il canone contrattuale ed il rimborso forfettario saranno dovuti per la durata ulteriore della concessione.

CAPO II - ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 6 DEC - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Nella fase di esecuzione del Contratto, l'Istituto si avvale di un Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito denominato "DEC"), nominato su proposta del RUP.
2. Il DEC provvede alle attività di direzione, coordinamento e controllo tecnico-contabile nella fase esecutiva del Contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle condizioni offerte dal Concessionario in sede di gara.
3. A titolo esemplificativo, il DEC provvede a:
 - a. Curare il rapporto operativo e di coordinamento con il Concessionario e con il Coordinatore del servizio di cui all'art. 13;
 - b. Redigere i verbali di accertamento dei fatti connessi con l'esecuzione del Contratto, quali il Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio di cui all'art. 7, il Verbale di ricognizione e riconsegna degli spazi di cui all'art. 8, nonché eventuali verbali di contestazione inerenti le attività del Concessionario;
 - c. Verificare che l'installazione iniziale dei distributori sia conforme a quanto previsto dal Capitolato speciale, dai suoi allegati e dall'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara;
 - d. Autorizzare o richiedere gli interventi per nuove installazioni, spostamenti e sostituzioni dei distributori;
 - e. Autorizzare o richiedere interventi per la disinstallazione e il ritiro dei distributori;
 - f. Verificare che la qualità, le caratteristiche e i prezzi dei prodotti in distribuzione siano conformi a quanto previsto dal Capitolato speciale e dai suoi allegati e dall'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara;
 - g. Autorizzare o richiedere l'introduzione di prodotti aggiuntivi o la sostituzione di prodotti già distribuiti;
 - h. Verificare l'andamento dell'attività, tramite l'acquisizione dei resoconti periodici di cui all'art. 16;
 - i. Concordare con il Coordinatore del servizio eventuali correttivi volti a mantenere o migliorare il livello qualitativo del servizio, nel rispetto degli standard delineati dal Capitolato speciale e dai suoi allegati e dall'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara;
 - j. Impartire al Concessionario disposizioni e/o istruzioni tramite ordini di servizio volti a mantenere o migliorare l'efficienza delle attività previste, nel rispetto degli standard delineati dal Capitolato speciale e dai suoi allegati e dall'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara;
 - k. Verificare la regolarità nel pagamento delle rate di canone da parte del Concessionario;
 - l. Presentare periodicamente al RUP un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del Contratto;
 - m. Rilevare eventuali ritardi, infrazioni, disservizi e inadempienze da parte del Concessionario, e dare avvio alla procedura per l'applicazione delle penali da parte del RUP, nei casi e nei termini previsti dall'art. 27;
 - n. Rilevare le eventuali inadempienze che possono comportare la risoluzione del Contratto, nei casi e nei termini previsti dall'art. 28, e dare avvio alla conseguente procedura risolutiva, relazionando al RUP, ai sensi dell'art.108, commi 3 e 4, e 176 del Codice.

Art. 7 Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio

1. Gli spazi destinati all'esercizio del servizio saranno consegnati al Concessionario previa redazione di apposito Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio, che, debitamente sottoscritto dalle parti, costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto. Con la sottoscrizione dello stesso Verbale, l'Istituto darà avvio alla prestazione del servizio.
2. L'Istituto si riserva di apportare qualsivoglia modifica alle strutture edilizie dei locali interessati dalla collocazione dei distributori. Se nel corso del contratto dovessero essere eseguiti interventi di manutenzione straordinaria non differibili per loro stessa natura al termine del contratto, il Concessionario è tenuto a tollerarli anche quando dovessero comportare privazione del godimento dei locali. Pertanto, qualora si rendesse necessario lo sgombero e/o la sospensione dell'esercizio allo scopo di poter eseguire i lavori di manutenzione da parte dell'Istituto, il Concessionario non potrà pretendere compensi pecuniari a titolo di rimborso.
3. Il Concessionario non potrà inoltre sollevare eccezione, né pretendere alcun ristoro o avanzare alcuna pretesa, in relazione ad eventuali operazioni di riduzione delle sedi e/o di razionalizzazione degli spazi che l'Istituto eventualmente decidesse di porre in essere per ragioni organizzative e/o di pubblico interesse.

Art. 8 Ricognizione e riconsegna degli spazi a fine servizio

1. Entro il termine di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi successivi alla data di naturale scadenza del contratto, computata a decorrere dal Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio, il Concessionario è tenuto a riconsegnare gli spazi nell'identico stato risultante da quest'ultimo.
2. Il mancato rispetto del termine di riconsegna darà luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 27, e legittimerà l'Istituto a provvedere alla rimozione dei distributori con oneri a carico del Concessionario.
3. All'atto della riconsegna degli spazi, il Responsabile Unico del Procedimento, o un suo delegato, procederà, in contraddittorio con il Concessionario, alla ricognizione dello stato delle aree ove sono stati ubicati i distributori e alla redazione di apposito Verbale di ricognizione e riconsegna degli spazi.
4. La mancata riconsegna in contraddittorio autorizza l'Istituto a riprendere possesso delle aree senza alcuna formalità o ulteriore preavviso, a redigere il Verbale di ricognizione e riconsegna degli spazi alla presenza di due testimoni e a notificare al Concessionario eventuali addebiti.
5. Alla riconsegna gli spazi dovranno risultare puliti, in perfetto stato e non presentare segni di logorio superiore a quello dovuto al loro normale uso. Qualora risultassero danneggiamenti, mancanze o altre irregolarità su beni o strutture dell'Istituto, imputabili al Concessionario, l'Istituto provvederà a far eseguire tutti i ripristini, riparazioni o sostituzioni occorrenti rivalendosi anche sulla garanzia definitiva di cui all'art. 25, ove il Concessionario non provveda direttamente e nei termini che gli saranno imposti. Restano impregiudicati i diritti per danni connessi e derivanti da tali inadempienze.
6. A seguito della sottoscrizione congiunta del Verbale di ricognizione e riconsegna degli spazi, e salvo il pieno ristoro di eventuali danni subiti dall'Istituto, si procederà allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 25 del presente Capitolato.

Art. 9 Installazione dei distributori e loro caratteristiche

1. I distributori, nel numero complessivo indicato per ogni singolo lotto, saranno installati, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data del Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio di cui al precedente articolo, nelle quantità e negli immobili indicati all'art. 3 del presente Capitolato.
2. Il luogo preciso d'installazione all'interno delle sedi sarà quello indicato dall'Istituto, che si riserva, comunque, la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa da quella inizialmente individuata, a cura e spese del Concessionario, nel caso in cui si manifestino esigenze particolari quali, a titolo di esempio: trasferimento delle sedi, modifiche strutturali degli edifici, rilascio di sedi ed edifici o porzioni di essi per ragioni organizzative e/o di pubblico interesse, necessità di garantire la sicurezza degli edifici e l'agibilità dei percorsi d'esodo, ecc.
3. Ove l'Istituto richieda lo spostamento di una o più apparecchiature, il Concessionario dovrà effettuare lo stesso entro il termine di 48 ore dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.
4. Il Concessionario dovrà effettuare, a propria cura e spese, l'installazione dei distributori nei punti assegnati nonché assumersi l'onere economico di eventuali modifiche all'impianto elettrico e dell'impianto idraulico che si dovessero rendere necessari per il prelievo della corrente elettrica e per l'eventuale allacciamento alla rete idrica. Le modifiche agli impianti saranno soggette ad approvazione preventiva del Coordinamento Tecnico Edilizio regionale INPS della Lombardia. In relazione ad eventuali modifiche dell'impianto elettrico, il Concessionario dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle vigenti normative tecniche.
5. L'Istituto si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessaria per il funzionamento delle macchine distributrici, salvo il rimborso forfettario delle somme di cui all'art. 5.
6. I distributori automatici dovranno avere data di produzione non antecedente il 2016, ed essere di ultima generazione per quanto concerne gli aspetti tecnici, adeguati alle vigenti disposizioni in materia di igiene degli alimenti, dotati di idonea omologazione e marchio CE, rispettare i parametri di rumorosità, vibrazione e tossicità previsti dalle vigenti normative, nonché soddisfare tutte le prescrizioni previste dalla normativa antiinfortunistica e di sicurezza.
7. In ogni caso, i distributori automatici dovranno:
 - a. Consentire la regolazione progressiva dello zucchero (per i distributori di caffè e bevande calde);
 - b. Riportare etichette con chiare indicazioni su marca e tipologia dei prodotti in distribuzione, nonché sui prezzi degli stessi;
 - c. Segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale indisponibilità dei singoli prodotti;
 - d. Essere predisposti per l'accettazione di tutti i tagli di moneta metallica (fino a € 0,05) ed erogare il resto;
 - e. Segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale assenza o esaurimento di monete per il resto;
 - f. Essere predisposti per l'utilizzo di supporti magnetici (tessere e/o chiavette elettroniche ricaricabili), capaci di gestire il credito a scalare e che garantiscano all'utenza una riduzione del costo per tutti i prodotti, rispetto al prezzo di listino (anche per i prodotti non indicati nell'Appendice A). Le chiavi o tessere elettroniche saranno distribuite dal Concessionario, a seguito di richiesta degli utenti, con modalità concordate fra il DEC e il Coordinatore del servizio, che saranno diffuse mediante affissione di apposito avviso sui distributori automatici. Il Concessionario si obbliga a distribuire le chiavi o tessere

- elettroniche in comodato d'uso gratuito, con una cauzione unitaria massima non superiore ad € 3,00 (tre euro), che sarà restituita all'utente al momento della restituzione della chiavetta stessa.
- g. Riportare, nella parte frontale, in maniera ben visibile, l'indicazione della denominazione sociale del Concessionario, il numero o codice identificativo della macchina, il recapito telefonico (numero verde) utilizzabile dagli utenti per segnalare guasti e disfunzioni o mancata o irregolare erogazione dei prodotti e/o per eventuali richieste di rimborso;
 - h. Prevedere la possibilità di congegni anti-vandalici a seconda dei siti di installazione;
 - i. Riportare chiaramente i dati di targa elettrici per ogni apparecchiatura installata;
 - j. Essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
 - k. Avere le superfici destinate al calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione degli alimenti e bevande;
 - l. Avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto ad insudiciamenti od altre contaminazioni;
 - m. Avere una adeguata capacità ed autonomia di bicchieri e palette/cucchiaini.
8. Al fine di assicurare il perfetto funzionamento e il regolare rifornimento dei distributori, nonché la verifica delle condizioni di manutenzione e pulizia degli stessi, il personale del Concessionario è tenuto ad effettuare **l'ispezione dei macchinari almeno due volte la settimana**. Il personale del Concessionario avrà libero accesso presso i locali ove sono collocati i distributori, rispettando gli orari di apertura delle sedi ed il regolamento dell'Istituto.
9. L'Istituto si riserva la facoltà di chiedere l'intensificazione o l'estensione delle attività di servizio presso determinate sedi, in occasione di eventi che possono comportare un prevedibile aumento degli utenti della distribuzione automatica, quali, a titolo di esempio: convegni, cerimonie, mostre, aperture straordinarie delle sedi, rassegne e manifestazioni culturali, etc.
10. L'Istituto non è in alcun modo depositario delle macchine e attrezzature di proprietà del Concessionario, benché utilizzate per la distribuzione dei prodotti all'interno delle sedi INPS. La custodia, la cura e la conservazione delle macchine e delle attrezzature rimangono infatti a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario.

Art. 10 Variazioni nel numero dei distributori

1. Il numero dei distributori di cui all'art. 3 e la loro dislocazione nelle varie sedi sono definiti sulla base della rilevazione attuale delle esigenze della Stazione appaltante. Tale definizione è soggetta a possibili variazioni nel corso della durata della concessione e pertanto non è vincolante per l'Istituto.
2. Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lettera a) del Codice, l'Istituto ha la facoltà, in relazione all'eventuale variazione delle esigenze dell'utenza, del numero dei dipendenti o di sopravvenute modifiche al proprio patrimonio immobiliare, di modificare in aumento o in diminuzione il numero dei distributori nel corso della durata della concessione, fermo restando il rispetto della soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a). La variazione del numero dei distributori, in aumento o in diminuzione, dovrà essere comunque contenuta nel limite del 20% del numero di distributori previsto per ogni singolo lotto. Si applica in tal caso l'art. 106, comma 12 del Codice.
3. In caso di variazioni, il Concessionario dovrà eseguire il servizio alle medesime condizioni previste dal presente Capitolato speciale d'onere, salva la rimodulazione del canone e del

rimborso per le utenze con le modalità di indicate nell'Art. 5, e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. Eventuali installazioni successive potranno essere disposte dal DEC, salva la verifica preliminare circa la collocazione individuata per i nuovi macchinari, da effettuarsi a cura del competente ufficio tecnico dell'Istituto per quanto riguarda la rispondenza alle norme in materia di sicurezza e di realizzazione degli impianti elettrici e, eventualmente, idrici a servizio dei distributori. A seguito della richiesta il Concessionario dovrà provvedere alla nuova installazione entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, a pena di applicazione della penale di cui all'art. 27.

Art. 11 Pulizia dei distributori

1. I distributori dovranno essere installati in maniera tale da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente.
2. Il Concessionario dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con frequenza minima bisettimanale e, comunque, tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse. La pulizia dovrà essere estesa anche alle aree adiacenti ai distributori, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.
3. Il Concessionario dovrà installare contenitori portarifiuti (in numero sufficiente per ogni tipologia di rifiuti) che dovranno risultare sempre in perfette condizioni igieniche e sostituiti qualora divenuti inadatti allo scopo. Sarà onere del Concessionario il controllo dello stato di pulizia dei contenitori, che dovrà avvenire almeno due volte la settimana, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.
4. Il Concessionario dovrà provvedere alla disinfestazione delle aree ove sono situati i distributori con cadenza non superiore al semestre, decorrente dalla data del Verbale di consegna degli spazi e di avvio del servizio, o comunque su richiesta dell'Istituto. Gli interventi di disinfestazione dovranno essere eseguiti nei tempi e nei modi preventivamente concordati con l'Istituto.
5. Il Concessionario dovrà dare riscontro degli interventi di disinfestazione eseguiti nel resoconto semestrale di cui all'art. 16.

Art. 12 Manutenzione dei distributori

1. Il Concessionario dovrà predisporre e consegnare all'Istituto, all'atto della sottoscrizione del Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio, un piano di manutenzione finalizzato a garantire il funzionamento continuativo delle apparecchiature erogatrici e a ridurre al minimo i disservizi causati da eventuali guasti.
2. Tale piano dovrà essere articolato in "manutenzione ordinaria-programmata" e "manutenzione straordinaria" come in appresso specificato a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. Manutenzione ordinaria-programmata che comprende le attività volte a mantenere le macchine in efficiente stato di funzionamento, ossia:
 - revisione generale;
 - controllo e messa a punto;
 - eventuali riparazioni o sostituzioni delle parti usurate o che presentino malfunzionamenti.Gli interventi di manutenzione ordinaria-programmata saranno eseguiti periodicamente, con frequenza non superiore al trimestre, su tutti i distributori installati.

- b. Manutenzione straordinaria, che comprende le attività volte a ripristinare la normale funzionalità delle macchine, ossia la risoluzione di guasti o disfunzioni mediante riparazioni o sostituzioni delle macchine ovvero delle loro componenti. Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno eseguiti su chiamata a mezzo telefono o e-mail da parte del DEC o degli utenti, o su iniziativa del Coordinatore del servizio o degli addetti ai rifornimenti, o a seguito di rilevazione telemetrica, nel caso in cui i distributori dispongano di tale funzionalità.
3. Il Concessionario dovrà intervenire e ripristinare la piena funzionalità del distributore entro il termine massimo di 24 ore dalla chiamata, escludendo i giorni festivi e le domeniche; il mancato rispetto del termine comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 27.
4. Qualora il guasto non sia riparabile in loco, ovvero comporti un fermo macchina superiore a 24 ore, il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione del distributore entro il termine di 48 ore dalla chiamata iniziale.
5. Nel corso della Concessione potranno essere adottate modifiche al piano di manutenzione, purché siano funzionali al miglioramento del servizio e previa approvazione dell'Istituto.
6. Ogni intervento, sia di manutenzione ordinaria-programmata che straordinaria, dovrà essere documentato da apposita scheda descrittiva, che il Concessionario avrà cura di trasmettere in copia al DEC, entro due giorni naturali e consecutivi dall'esecuzione.
7. Il Concessionario dovrà, comunque, dare riscontro degli interventi di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria eseguiti nel resoconto semestrale di cui all'art. 16, riportando per ciascuno di essi le attività effettuate, i macchinari oggetto dell'intervento e le tempistiche degli interventi straordinari su chiamata.
8. I distributori che, nonostante gli interventi di manutenzione, presentassero frequenti fermi o disfunzioni dovranno essere sostituiti dal Concessionario, entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla richiesta.
9. Le parti di ricambio eventualmente necessarie per le riparazioni dei guasti, dovranno essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza delle macchine e dei componenti, certificazioni CE e marchiatura CE.
10. Contestualmente all'esecuzione degli interventi il Concessionario dovrà provvedere al ritiro e allo smaltimento delle parti o componenti eventualmente sostituite.
11. Restano a carico del Concessionario tutte le spese per l'acquisto, il trasporto, l'installazione delle macchine, la manutenzione, le parti di ricambio fornite in sostituzione, il ritiro, il trasporto e l'eventuale smaltimento delle parti guaste e/o sostituite, il rinnovo dei distributori che rimarranno di proprietà esclusiva del Concessionario.

Art. 13 Coordinatore del servizio

1. Il Concessionario s'impegna a scegliere e a nominare un Coordinatore del servizio, e un suo sostituto in caso di impedimento o di assenza, la cui funzione sarà quella di garantire la corretta esecuzione del servizio e di coordinare il personale del Concessionario, garantendo l'armonizzazione con le attività gestionali dell'Istituto e delle sedi facenti parte del lotto.
2. I nominativi del Coordinatore del servizio e del suo sostituto, nonché i rispettivi recapiti (telefono ed e-mail), dovranno essere notificati per iscritto all'Istituto a seguito dell'aggiudicazione e saranno riportati nel Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio.
3. Il Coordinatore del servizio dovrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. Rappresentare il Concessionario e svolgere la funzione di referente ufficiale del RUP e del DEC, garantendo la propria reperibilità tramite telefono fisso o mobile o posta elettronica, nell'arco della giornata lavorativa;
 - b. Programmare e coordinare la gestione del servizio in base alle prescrizioni del presente Capitolato speciale o alle eventuali ulteriori direttive ricevute dall'Istituto;
 - c. Coordinare lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria-programmata secondo i tempi e le modalità riportate nel Piano di manutenzione di cui all'art. 12, e trasmettere al DEC, entro due giorni naturali e consecutivi, il piano degli interventi di manutenzione ordinaria-programmata e straordinaria effettuati, come previsto al medesimo art. 12.
 - d. Trasmettere al DEC i resoconti tecnici e statistici sulla gestione del servizio di cui all'art. 16;
 - e. Segnalare tempestivamente al DEC qualsiasi anomalia e/o malfunzionamento delle apparecchiature che possa, in qualsiasi modo, ostacolare il regolare svolgimento del servizio, e proporre gli opportuni correttivi;
 - f. Garantire l'osservanza, da parte del personale del Concessionario, delle norme previste nel presente Capitolato speciale;
 - g. Trasmettere copia delle disposizioni di bonifico che documentano il pagamento delle rate di canone e rimborsi forfettizzati secondo quanto disposto dall'art. 5.
4. L'Istituto si riserva la facoltà di chiedere, motivatamente, al Concessionario la sostituzione del Coordinatore del servizio, senza che possa essere opposta eccezione alcuna.

CAPO III - SOMMINISTRAZIONE DEI PRODOTTI

Art. 14 Caratteristiche dei prodotti

1. I prodotti di riferimento che dovranno essere distribuiti, nonché i relativi prezzi, sono riportati nell'Appendice A al presente Capitolato, denominato "ELENCO DEI PRODOTTI BASE E RELATIVI PREZZI UNITARI MASSIMI".
2. Tale elenco indica l'assortimento minimo delle tipologie di prodotto di cui deve essere garantita l'erogazione, ma è consentita la distribuzione di prodotti alternativi o integrativi, come indicato nell'art. 15.
3. In ogni caso, tutti i prodotti dovranno essere di primissima qualità, di preferenza appartenenti a marche di rilevanza nazionale, conformi alle norme specifiche in materia di alimentazione, sanità, igiene e confezionamento di alimenti e bevande; ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e della data di scadenza.
4. Il Concessionario risponde direttamente della completa applicazione della normativa vigente e del rispetto degli obblighi connessi con la Concessione, in particolare in relazione a:
 - a. Qualità dei prodotti in vendita;
 - b. Procedure relative a conservazione, trasporto, manipolazione e distribuzione dei prodotti.
5. In particolare, le procedure di stoccaggio, conservazione e trasporto dei prodotti e quelle di rifornimento dei distributori devono essere eseguite nel rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare e secondo la metodologia del Manuale HACCP, previsto specificatamente dal D.Lgs. 193/2007 e s.m.i. di cui dovrà essere dotato il Concessionario, al fine di evitare rischi sanitari e prevenire l'insorgere di problemi igienici. Il Concessionario dovrà verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dovrà dichiarare la presa visione della relativa documentazione fornita dalle

- case produttrici. Il manuale dovrà inoltre prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.
6. Il Concessionario è direttamente responsabile della vendita di prodotti avariati, scaduti, adulterati, contenenti sostanze nocive, oppure non correttamente conservati e potenzialmente dannosi.
 7. L'Istituto è escluso da qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o malattie derivanti dall'ingestione di alimenti o bevande erogati tramite la distribuzione automatica.
 8. Al fine di verificare la qualità e le caratteristiche dei prodotti distribuiti, nonché l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie, l'Istituto si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso di durata del Contratto e senza alcun preavviso, controlli specifici, anche avvalendosi dell'intervento tecnico e specialistico delle Autorità sanitarie competenti.
 9. Nel caso sia riscontrata la distribuzione di prodotti avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive, o l'adozione di procedure non conformi alle norme in materia di igiene e sanità, l'Istituto addebita al Concessionario le spese sostenute per le analisi e le verifiche tecniche e procede a risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 28, ferme restando le conseguenze di natura penale e civile a carico del Concessionario.
 10. Il Concessionario si impegna a:
 - a. Programmare gli interventi di ricarica dei prodotti, dando comunicazione al DEC del calendario dei giorni e delle fasce orarie di intervento per ciascuna sede. La programmazione degli interventi deve garantire, comunque, l'adeguato rifornimento di tutti i prodotti in relazione agli effettivi consumi rilevati;
 - b. Eseguire interventi straordinari, su specifica richiesta, per la ricarica dei prodotti nel termine massimo di ventiquattro ore dalla chiamata; il mancato rispetto di tale termine comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 27.

Art. 15 Listino dei prodotti e prezzi

1. Il concessionario si obbliga ad applicare prezzi non superiori agli importi indicati nell'Appendice A al presente Capitolato, denominata "ELENCO DEI PRODOTTI BASE E RELATIVI PREZZI UNITARI MASSIMI".
2. L'Appendice A non costituisce un listino da applicare, ma definisce una griglia delle tipologie di prodotto minime di cui deve essere garantita l'erogazione, secondo le modalità riportate nel seguito del presente articolo, mentre i prezzi ivi indicati devono intendersi come prezzi massimi applicabili dal Concessionario.
3. A seguito dell'aggiudicazione, il Concessionario dovrà definire, in accordo con il DEC, il Listino ufficiale della Concessione, nel quale sono elencati i prodotti formalmente ammessi alla distribuzione presso le sedi dell'Istituto e i relativi prezzi unitari, distinti in due fasce:
 - i. Prezzi per pagamento in contanti;
 - ii. Prezzi per pagamento elettronico, tramite tessera o chiave.
4. I prezzi unitari di entrambe le fasce non possono superare quelli massimi indicati nell'Appendice A, e il Concessionario, nella fase di predisposizione del Listino, per proprie ragioni commerciali, può concordare con il DEC prezzi inferiori, purché arrotondati ai cinque centesimi di Euro.
5. I prezzi unitari della fascia ii. in ogni caso devono prevedere uno sconto rispetto ai prezzi in contanti, al fine di incentivare l'uso delle forme di pagamento elettronico.
6. In prima applicazione il Listino deve contenere i seguenti prodotti con i rispettivi prezzi unitari, articolati nelle due fasce sopra descritte:
 - a. Tutte le tipologie di prodotti "base" elencati nell'Appendice A, salvo diverse indicazioni del DEC;

- b. Eventuali prodotti aggiuntivi indicati nell'Offerta tecnica;
 - c. Eventuali prodotti integrativi, autorizzati dal DEC;
 - d. Eventuali prodotti alternativi ai prodotti "base", purché tipologicamente corrispondenti o assimilabili e qualitativamente pari o superiori, autorizzati dal DEC.
7. Riguardo ai prodotti integrativi o alternativi di cui ai punti c) e d), il DEC ne può autorizzare l'inserimento nel Listino e la conseguente distribuzione sulla base di considerazioni inerenti le caratteristiche dei prodotti, la loro disponibilità e le esigenze delle sedi e/o degli utenti. In ogni caso, il DEC ne autorizzerà l'inserimento previa verifica comparativa con quelli di riferimento, e comunque allo stesso prezzo massimo previsto per i prodotti tipologicamente corrispondenti o assimilabili elencati nell'Appendice A.
8. I prodotti "base" di cui al punto a. inseriti nel Listino sono da considerare prioritari e prevalenti, rispetto agli altri prodotti (aggiuntivi, integrativi o alternativi). Pertanto, il Concessionario:
- a. Deve garantirne la disponibilità costante e continuativa nei distributori in uso presso le sedi dell'Istituto;
 - b. È autorizzato a distribuire tutti gli altri prodotti inseriti nel Listino, senza che ciò riduca o comprometta la distribuzione prevalente dei prodotti "base";
 - c. È obbligato ad applicare prezzi non superiori a quelli massimi previsti dal Listino, o migliorativi degli stessi.
9. Per esigenze di carattere stagionale o a fronte di mutate preferenze dei consumatori o di cambiamenti nel mercato della distribuzione e nella disponibilità dei prodotti, oppure per proprie ragioni commerciali, lo stesso Concessionario può proporre, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, l'inserimento in Listino di altri prodotti alternativi o integrativi.
10. Nel periodo giugno-settembre l'Istituto potrà richiedere per una o più sedi l'installazione di distributori automatici di gelati. Nel periodo ottobre – maggio i suddetti distributori dovranno essere rimossi, senza spese a carico dell'Amministrazione.
11. I prezzi di vendita dei gelati dovranno rispettare il listino di cui all'Appendice A e dovranno, per tutte le tipologie di prodotti non indicate nel suddetto allegato, comunque essere inferiori di almeno il 20% rispetto ai prezzi medi di mercato praticati per lo specifico prodotto della medesima marca.
12. A seguito della installazione di distributori di gelati il Concessionario dovrà pagare la relativa frazione di canone concessorio e di rimborso forfettizzato per utenze. L'importo del canone applicabile sarà quello previsto per i distributori di tipo C per la fascia di utenza della sede nella quale si chiede l'installazione, rapportato al periodo di 4 mesi di cui al comma 10 del presente articolo.
13. Il Listino può essere integrato o modificato nel corso del Contratto, su iniziativa del DEC o su proposta del Coordinatore del servizio e previa formale autorizzazione del DEC.
14. Tutti i prezzi devono essere esposti e chiaramente leggibili sul frontale dei distributori: ogni prezzo in corrispondenza del prodotto erogabile.
15. Tutti i prezzi definiti dal Listino o successivamente autorizzati dall'Istituto dovranno intendersi non suscettibili di alcuna variazione per l'intera durata della Concessione.
16. Il rigoroso rispetto del Listino, sia nella distribuzione dei prodotti che nell'applicazione dei prezzi, è oggetto di verifiche da parte del DEC, eseguite a campione o a seguito di segnalazioni degli utenti. Nel caso sia rilevata la distribuzione di prodotti non inseriti nel Listino e/o l'applicazione di prezzi non conformi allo stesso Listino, l'Istituto applica le penali di cui all'art. 27.

Art. 16 Monitoraggio del servizio e resoconti periodici

1. L'Istituto può controllare in qualsiasi momento nel corso del Contratto, il rispetto delle norme di legge e delle prescrizioni del presente Capitolato speciale da parte del Concessionario, anche attraverso verifiche in loco o effettuare indagini specifiche sulla qualità del servizio attraverso rilevazioni condotte sugli utenti della distribuzione.
2. In ogni caso, il Concessionario deve fornire o rendere accessibili, in qualsiasi momento nel corso del contratto, tutte le informazioni inerenti:
 - a. La tipologia e le caratteristiche dei prodotti in vendita;
 - b. Le procedure operative per lo stoccaggio, la conservazione e il trasporto dei prodotti destinati al rifornimento dei distributori;
 - c. Il comportamento tenuto dagli operatori addetti alle attività operative;
 - d. I detergenti e sanificanti utilizzati per la pulizia dei distributori e dei componenti interni;
 - e. Le modalità di gestione delle attività e degli interventi connessi con la Concessione.
3. In ogni caso, il Concessionario s'impegna a fornire all'Istituto, con cadenza semestrale, decorrente dalla data del Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio, un resoconto relativo a tutti gli aspetti della gestione del servizio. In particolare, per ciascun distributore, il concessionario dovrà indicare:
 - a. Tipologia e modello della macchina;
 - b. Ubicazione (sede e piano edificio);
 - c. Data di installazione;
 - d. Data di ritiro (eventuale);
 - e. Numero di erogazioni effettuate per singola macchina distributrice;
 - f. Periodo di rilevazione dati;
 - g. Fatturato;
 - h. Richieste di intervento ricevute da parte dell'utenza (suddivise per oggetto della richiesta, quali mancanza di prodotti, guasti o irregolare funzionamento, rimborsi per mancata erogazione di prodotti o del resto) e tempi di intervento attuati di conseguenza.
4. I resoconti dovranno essere consegnati al DEC entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a ciascuna scadenza.
5. In caso di ritardo nella consegna dei resoconti, l'Istituto applicherà, per ogni giorno di ritardo, la penale di cui all'art. 27.

Art. 17 Verifiche e controlli dei prodotti

1. L'Istituto ha la facoltà di far eseguire da terzi e per suo conto, la verifica dei parametri qualitativi dei prodotti distribuiti e il controllo delle condizioni caratterizzanti l'OFFERTA TECNICA" del Concessionario.
2. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del Concessionario entro il più breve tempo possibile e, comunque, tale da non recare alcun inconveniente all'Istituto. L'Istituto si riserva, in ogni caso, di richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale di cui all'art. 27, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.
3. In caso di contestazione sulla qualità della merce, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da un laboratorio specializzato. Le spese saranno a carico del Concessionario.

CAPO IV - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Art. 18 Impegni specifici del Concessionario

1. Costituiscono obblighi specifici del concessionario:
 - a. SEDE OPERATIVA - Avvalersi di una sede operativa, già attiva o da attivare alla data del Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio, ubicata nel territorio del Lotto aggiudicato o in prossimità dello stesso, opportunamente dotata e attrezzata con strutture, mezzi e personale in grado di fornire adeguato supporto logistico alle attività connesse con la Concessione.
 - b. USO DEI LOCALI - Non servirsi degli spazi dell'Istituto per un uso diverso da quello indicato nel presente Capitolato speciale e non esporre nei locali stessi avvisi e annunci di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli che siano stati preventivamente autorizzati dall'Istituto.
 - c. SOTTRAZIONI, FURTI E DANNEGGIAMENTI - Assumere a proprio esclusivo carico, il rischio di sottrazioni, furti, danneggiamenti delle apparecchiature dovuti a qualsiasi causa, ivi compresi gli atti vandalici, tenendo indenne l'Istituto da qualsiasi responsabilità.
 - d. COMUNICAZIONI ANOMALIE - Comunicare tempestivamente qualsiasi anomalia riscontrata nell'espletamento del servizio (furti, danneggiamenti, intrusioni, ecc.) e relazionare per iscritto sull'accaduto.
 - e. AUTORIZZAZIONI, COMUNICAZIONI E LICENZE - Prima della sottoscrizione del Verbale di consegna degli spazi e di avvio del servizio e in ogni altra occasione in cui venga richiesto dall'Istituto, presentare all'Istituto stesso tutte le autorizzazioni, le licenze e i permessi necessari, a norma delle vigenti leggi, per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, nonché le comunicazioni obbligatorie agli enti competenti (Comuni, ASL, ecc.) per l'inizio di attività di commercio di prodotti per mezzo di apparecchi automatici, ai sensi della vigente normativa. Le autorizzazioni, licenze, comunicazioni devono essere intestate al Concessionario e non potranno essere trasferite, né alienate o cedute, anche in parte, in qualsiasi modo.
 - f. IMPOSTE E TASSE - Provvedere a versare le imposte e le tasse e tutte le spese di qualsiasi genere inerenti allo svolgimento del servizio.
 - g. CUSTODIA DELLE DOTAZIONI - Custodire e conservare correttamente tutto quanto costituisce impianto, dotazione, ecc.;
 - h. INTERFERENZE - Svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente dall'Istituto e/o da altri Appaltatori o fornitori;
 - i. PIANO H.A.C.C.P. - Prima della sottoscrizione del Verbale di consegna degli spazi e di avvio del servizio, consegnare in duplice copia il proprio manuale HACCP (Piano di Prevenzione per la Sicurezza Igienica degli Alimenti) redatto ai sensi del D.Lgs. 193/2007.

Art. 19 Norme tecniche, antinfortunistiche e di sicurezza

1. Il Concessionario garantirà, nell'esecuzione del servizio, l'osservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche in vigore nonché l'osservanza della normativa vigente e di futura emanazione in materia di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
2. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Istituto, assumendosene ogni relativa alea.
3. Il Concessionario, a tal fine dovrà impegnarsi:

- a. A collaborare con le strutture dell'Istituto preposte all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate negli edifici ove sarà eseguito il servizio;
 - b. A comunicare all'Istituto eventuali rischi specifici derivanti dall'esecuzione del servizio.
4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e/o prescrizioni di cui ai precedenti commi, sono ad esclusivo carico del Concessionario che non potrà pertanto avanzare pretese di compensi ad alcun titolo nei confronti dell'Istituto.

Art. 20 Obblighi del Concessionario riguardo il personale impiegato nel servizio

1. Costituiscono obblighi specifici del Concessionario, a pena di applicazione delle penali di cui all'art. 27 del presente Capitolato:
 - a. **TRATTAMENTO CONTRATTUALE DEI DIPENDENTI** - Nell'esecuzione dei servizi oggetto della Concessione, il Concessionario è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il Concessionario si obbliga, altresì, a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Concessionario si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 - b. **IDONEITA' DEL PERSONALE ADDETTO** - Il personale del Concessionario che effettuerà le attività di manutenzione e ricarica dei distributori dovrà essere in possesso di idonei attestati tecnico-professionali e in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente in materia di vendita e distribuzione di prodotti alimentari e bevande. Rimane ferma la facoltà dell'Istituto di verificare, in ogni momento, la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio. Il Concessionario deve impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio di distribuzione, organizzando opportunamente le attività connesse e tenendo conto dei periodi e degli orari di massima utilizzazione dei distributori da parte degli utenti. In ogni caso il Concessionario è vincolato ai giorni ed agli orari di apertura delle sedi INPS. In ogni caso, in relazione alle esigenze di gestione del pubblico servizio di cui è titolare, l'Istituto potrà ulteriormente limitare le fasce di accesso degli addetti e del personale del Concessionario, qualora la loro presenza o le operazioni delle quali sono incaricati ostacolano, limitino o intralcino le attività proprie dell'INPS. Se richiesto dal DEC, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, il Concessionario deve trasmettere o rendere accessibile l'elenco degli addetti alle attività di rifornimento e manutenzione, contenente i nominativi, la qualificazione professionale e la sede in cui operano prevalentemente.
 - c. **ABBIGLIAMENTO DA LAVORO** - Tutto il personale addetto al servizio è tenuto a indossare una divisa appropriata, che riporti ben visibile il logo identificativo del Concessionario, tale da renderlo chiaramente riconoscibile. Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008, il Concessionario è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato nell'ambito dello svolgimento del servizio una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, riportante il nome per esteso e l'iniziale del cognome del dipendente, il

relativo numero di matricola, l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento.

- d. **COMPORTAMENTO VERSO L'UTENZA** - Il personale del Concessionario è tenuto a un comportamento consono alla funzione svolta e improntato alla massima cortesia, disponibilità e correttezza negli interventi, sia nei confronti del personale dell'Istituto che nei confronti del pubblico. In caso di comportamento non rispondente a tale esigenza e in ogni altro caso di comportamento scorretto nei confronti dell'utenza, l'Istituto potrà chiedere l'allontanamento dei soggetti responsabili di tali comportamenti. In ogni caso, il Concessionario risponde direttamente dell'operato di tutti i propri dipendenti sia nei confronti dell'Istituto che di terzi.
- e. **CODICE DI COMPORTAMENTO** - Il Concessionario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori che svolgano a qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Istituto gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti adottato dall'Istituto e consultabile all'indirizzo internet:
<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=43107&lang=IT> e che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura del Concessionario, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice si procederà alla risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art. 28 del presente Capitolato.

Art. 21 Assistenza agli utenti

- 1. Alla data del Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio il Concessionario dovrà avere attivo un recapito telefonico dedicato all'assistenza agli utenti del servizio di distribuzione e alla gestione dei reclami.
- 2. Il numero del recapito deve essere posto in evidenza sul frontale di ogni distributore installato presso le sedi dell'Istituto e deve avere le funzionalità del numero verde, utilizzabile senza costi per gli utenti, sia da telefono fisso che da cellulare, per:
 - a. Segnalare la mancanza o la carenza di prodotti;
 - b. Segnalare guasti o mancata o irregolare erogazione dei prodotti;
 - c. Segnalare irregolarità o disservizi di carattere generale;
 - d. Richiedere rimborsi per mancata erogazione dei prodotti o del resto.
- 3. Il Concessionario deve comunque garantire il rimborso entro due giorni lavorativi dalla chiamata o, nell'impossibilità obiettiva di rispettare tale termine (ad esempio: utente non reperibile o non immediatamente ricontattabile), entro il minor tempo possibile, facendosi interamente carico di eventuali spese eventualmente necessarie per portare a buon fine il rimborso (per esempio: spese per spedizione, bonifico, etc.).
- 4. La qualità dell'assistenza telefonica e la puntualità dei rimborsi sono oggetto di verifiche da parte del DEC, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali di cui all'art. 27.
- 5. In qualsiasi momento venga richiesto dal DEC e, in ogni caso, nell'ambito dei resoconti semestrali di cui all'art. 16, il Concessionario deve trasmettere o rendere accessibili dati, report statistici e relazioni sulla tipologia delle chiamate pervenute, i problemi più rilevanti segnalati e le soluzioni correttive adottate per il miglioramento del servizio. Lo stesso DEC, sulla base dei dati acquisiti dal Concessionario e/o delle proprie verifiche presso gli utenti, può richiedere l'adozione di accorgimenti migliorativi, che il Concessionario è obbligato ad adottare, purché non in contrasto con le disposizioni del presente Capitolato speciale e/o della normativa vigente e non che alterino i contenuti sostanziali dell'offerta presentata in sede di gara. Il Concessionario dovrà dare tempestivo riscontro alle richieste pervenute.

Art. 22 Danneggiamenti di beni o spazi dell'Istituto

1. Il Concessionario è tenuto a risarcire l'Istituto per il danneggiamento, il deterioramento e le perdite eventualmente imputabili al Concessionario stesso o a suoi rappresentanti, che vengano riscontrate in qualsiasi momento nel corso di esecuzione del contratto tra tutti i beni esistenti nei luoghi oggetto del servizio.
2. Per i relativi risarcimenti, l'Istituto ingiungerà l'integrale pagamento, anche mediante escussione delle polizze di cui all'art. 25 e all'art. 26, di tutte le somme necessarie, a proprio insindacabile giudizio, all'integrale sostituzione o alla riparazione del bene o al ripristino delle condizioni dei locali danneggiati.

Art. 23 Cessione del Contratto

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice, è vietato al Concessionario cedere ad altri il contratto, a qualsiasi titolo, a pena di nullità della cessione medesima.
2. La cessione anche parziale o qualsiasi altro atto diretto a nasconderla determineranno la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 28, con conseguente esecuzione in danno, incameramento della cauzione di cui all'art. 25, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 24 Subappalto

1. Non è consentito il subappalto né la sub-concessione del servizio.
2. Ogni forma di subappalto o sub-concessione del servizio determinerà la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 28, con conseguente esecuzione in danno e incameramento della cauzione di cui all'Art. 25, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

CAPO V - GARANZIE DI ESECUZIONE

Art. 25 Cauzione definitiva

1. Il Concessionario è obbligato a costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché a copertura di eventuali mancati pagamenti di stipendi o di contributi assicurativi e previdenziali da parte del Concessionario nei confronti dei propri dipendenti, ed in generale a garanzia di tutti gli adempimenti derivanti al Concessionario dall'applicazione della normativa in materia di impiego e tutela dei lavoratori, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
2. La garanzia definitiva deve essere prestata nella misura e con le modalità di cui all'art. 103 del Codice, e dovrà coprire anche il recupero delle penali contrattuali.
3. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Istituto attraverso un'esplicita clausola, per la quale la Banca o la Compagnia d'Assicurazione

- s'impegnano a versare l'importo della fideiussione al medesimo Istituto a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni di alcun tipo.
4. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca della concessione.
 5. Ove dovessero verificarsi variazioni del corrispettivo originariamente determinato, il prestatore deposito cauzionale dovrà essere debitamente aggiornato. Resta comunque salvo il diritto dell'Istituto di esperire ogni altra azione e tutela nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
 6. Qualora l'Istituto debba valersi del deposito cauzionale definitivo, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto (per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa), il Concessionario sarà chiamato alla sua reintegrazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Istituto. In caso di inadempienza, l'Istituto ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 28.
 7. Nessun interesse è dovuto al Concessionario sulle somme costituenti la cauzione.
 8. La cauzione sarà svincolata, al termine del Contratto, dopo che il Concessionario avrà provveduto al completo sgombero e al ripristino degli spazi concessi per i distributori con le modalità di cui all'art. 8. L'Istituto autorizzerà lo svincolo e la restituzione della cauzione all'avente diritto solo quando tra l'Istituto stesso e il Concessionario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili al Concessionario, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi per il fatto dei quali il Concessionario stesso debba rispondere.
 9. In caso di inadempienza, il deposito cauzionale definitivo - intero o parte di esso - resterà vincolato fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali; ciò anche ad intervenuta scadenza del contratto.

Art. 26 Polizza per responsabilità civile

1. Il Concessionario è responsabile dell'esecuzione del servizio e, pertanto, assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di eventuali danni sopravvenuti a persone e a cose, nessuna esclusa e/o eccettuata, tanto dell'Istituto che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione del servizio stesso.
2. Il Concessionario è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere un massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00= (tre milioni/00).
3. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, il Concessionario dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Istituto.
4. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al RUP, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
5. La copertura assicurativa decorre dalla data del Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio di cui all'art. 7.

6. Qualora il Concessionario sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

Capo VI - VIOLAZIONE, VARIAZIONE E SCIoglimento DEL CONTRATTO

Art. 27 Inadempienze contrattuali e penali

1. In caso di inadempienza agli obblighi previsti e richiamati nel presente Capitolato speciale, ove non si evidenzino estremi e motivi di gravità tali da determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 28, il Concessionario, oltre all'obbligo di ovviare alle infrazioni e inadempienze contestategli entro i termini di volta in volta stabiliti in sede d'intimazione da parte dell'Istituto, sarà passibile di penali commisurate all'entità dell'infrazione, nei termini di seguito riportati:
 - a. Per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone di concessione di cui all'art. 5: € 250,00;
 - b. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 8 per la riconsegna degli spazi alla scadenza del contratto: € 500,00;
 - c. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 9 per lo spostamento dei distributori su richiesta dell'Istituto: € 150,00;
 - d. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 10 per la nuova installazione di distributori su richiesta dell'Istituto: € 150,00;
 - e. Per ogni infrazione rilevata relativamente alla pulizia dei distributori, delle aree adiacenti e per la cattiva tenuta dei contenitori porta rifiuti, rispetto a quanto prescritto dall'art. 11: € 250,00.
 - f. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 12, comma 2, lettera b) e comma 6, per interventi di ripristino della funzionalità dei distributori o di sostituzione degli stessi: € 150,00;
 - g. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 14 per interventi straordinari di ricarica dei prodotti nei distributori: € 150,00;
 - h. Per ogni infrazione rilevata riguardo l'elenco dei prodotti distribuiti o l'applicazione di prezzi non conformi a quanto stabilito all'art. 15: € 200,00;
 - i. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 16 per l'invio dei resoconti periodici: € 100,00;
 - j. Per ogni infrazione rilevata nei parametri qualitativi dei prodotti distribuiti, di cui all'art. 17: € 500,00;
 - k. Per ogni infrazione rilevata rispetto a ciascuno degli obblighi relativi al personale impiegato nel servizio, di cui all'art. 20: € 250,00;
 - l. Per ogni infrazione rilevata rispetto agli obblighi di assistenza agli utenti, di cui all'art. 21: € 100,00.
 - m. Nel caso di applicazione di prezzi maggiori rispetto al Listino prezzi di cui al presente Capitolato o ai prezzi stabiliti con il DEC per i prodotti non compresi nel Listino: € 150,00;
2. L'applicazione delle penali previste non solleva il Concessionario dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipula del contratto.
3. Ove rilevi le inadempienze sopra indicate ed eventuali violazioni di oneri derivanti dal presente Capitolato speciale a queste assimilabili, il DEC ne darà immediata notizia al RUP, che notificherà per iscritto a mezzo PEC le relative contestazioni al Concessionario.
4. Il Concessionario dovrà immediatamente, e in ogni caso entro un termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data della PEC, trasmettere per iscritto le proprie giustificazioni in merito. Nel caso in cui le giustificazioni non pervengano nei termini stabiliti o non siano

considerate adeguate a documentare l'assenza di colpa o responsabilità del Concessionario, l'Istituto procederà ad imporre la penale ed a quantificarne l'importo al Concessionario. Nel caso in cui la penale debba essere conteggiata giornalmente, i relativi importi saranno computati a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'inadempimento e fino a quando questo non venga meno.

5. Il Concessionario avrà l'obbligo di pagare le penali così quantificate, di volta in volta, contestualmente al primo rateo di canone in scadenza dovuto.
6. L'applicazione della penale non esonera il Concessionario dal dover rimborsare le spese che l'Istituto dovesse accollarsi per sopperire, anche ricorrendo alle prestazioni di terzi, alle contestate inadempienze e dal dover risarcire gli eventuali danni subiti a causa di queste.
7. Al fine di recuperare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, e dagli obblighi di rimborso e di risarcimento di cui al precedente capoverso, l'Istituto ha facoltà di rivalersi, a propria insindacabile scelta, sulla cauzione di cui all'art. 25.
8. Rimane, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto dell'Istituto a richiedere il risarcimento per eventuali spese e danni il cui importo ecceda quello della penale.

Art. 28 Risoluzione e clausole risolutive espresse

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Istituto potrà procedere in pieno diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, alla risoluzione immediata del contratto, con incameramento del deposito cauzionale, nei seguenti casi, che configurano inadempimenti gravi e sostanziali:
 - a. In caso di ritardo nel pagamento del canone che si protragga ingiustificatamente oltre trenta giorni rispetto ai termini indicati nell'art. 5;
 - b. In caso di vendita di sostanze avariate, adulterate o contenenti sostanze nocive o non rispondenti alle disposizioni legislative in materia di igiene e sanità, accertata dai competenti organi sanitari, come previsto all'art. 14;
 - c. In caso di gravi e ripetute violazioni, espressamente contestate, degli obblighi prescritti dall'art. 20 nei confronti del personale impiegato nel servizio;
 - d. in caso di violazione degli obblighi relativi all'osservanza del Codice di comportamento dell'Istituto, di cui all'art. 20, comma 1, lettera e);
 - e. In caso di cessione del contratto, come previsto all'art. 23;
 - f. In caso di subappalto, come previsto nell'art. 24;
 - g. In caso di mancato reintegro della cauzione di cui all'art. 25, ove questa sia stata parzialmente o totalmente escussa;
 - h. In caso di violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 33;
 - i. In caso di mancato rinnovo, ove necessario, delle autorizzazioni e delle licenze necessarie all'esercizio delle attività oggetto della concessione.
2. Nelle richiamate fattispecie il DEC darà avvio alla procedura risolutiva, relazionando al RUP, ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, del Codice, fermo restando l'obbligo per il Concessionario di pagare le penali eventualmente contestate.
3. In caso di risoluzione, l'Istituto procederà all'incameramento del deposito cauzionale di cui all'art. 25, fatto salvo e impregiudicato il diritto a richiedere in ogni caso il risarcimento per maggiori danni subiti.
4. In caso di risoluzione di diritto, il Concessionario dovrà sgombrare a propria cura e spese i locali entro i termini previsti dall'art. 8.

Art. 29 Affidamento a terzi in danno

1. In caso di risoluzione del contratto per motivi imputabili al Concessionario, l'Istituto potrà affidare a terzi, in danno al Concessionario inadempiente, l'esecuzione totale o parziale del contratto ad altro operatore economico, scelto con procedura d'urgenza e alle condizioni che risulteranno più convenienti.
2. La scelta dell'operatore economico subentrante potrà essere effettuata, ai sensi dell'art. 176, comma 8 del Codice, da eventuali enti finanziatori, ove presenti.
3. L'affidamento a terzi verrà notificato al Concessionario inadempiente per iscritto, anche a mezzo PEC, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.
4. Al Concessionario inadempiente verranno addebitate le spese sostenute dall'Istituto, ivi comprese le spese relative alla procedura di scelta del nuovo concessionario, che verranno prelevate da eventuali crediti e dal deposito cauzionale di cui all'art. 25.
5. L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 30 Cessazione e revoca d'ufficio

1. La Concessione può cessare nei casi e con le modalità regolamentate nell'art. 176 del D Codice.

Capo VII - NORME FINALI

Art. 31 Controversie

1. In caso di divergenza fra l'Istituto e il Concessionario, qualunque esame, apprezzamento o giudizio tecnico sul servizio ed in generale sulle questioni riguardanti il contratto sarà comunicato dall'Istituto al Concessionario per iscritto e s'intende accettato, anche senza dichiarazione espressa, quando contro di esso non sia fatto reclamo, pure per iscritto, nel termine di cinque giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione. Si stabilisce, comunque, che il Concessionario non possa mai e per nessun motivo sospendere di sua iniziativa il servizio né rifiutarsi di eseguire gli ordini dell'Istituto.
2. Le domande e i reclami del Concessionario devono essere presentati per iscritto, anche a mezzo PEC, all'Istituto, altrimenti non saranno presi in alcuna considerazione.

Art. 32 Foro Competente

1. Tutte le controversie insorte in merito all'esecuzione del servizio, che non dovessero essere composte bonariamente, saranno devolute all'esclusiva competenza del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.
2. Per ogni controversia inerente alla fase della gara è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Via Flaminia, 189, 00196 Roma (RM), ai sensi dell'art. 244 del Codice.

Art. 33 Riservatezza

1. Il Concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 ove compatibile, e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

2. Il personale del Concessionario è tenuto al rigoroso rispetto della normativa a tutela della riservatezza, con riferimento ai dati e alle notizie relative al personale e agli utenti di cui venga a conoscenza per ragioni di servizio. Il personale del Concessionario è, inoltre, obbligato a mantenere la riservatezza e a non divulgare in alcun modo notizie e informazioni relative ad atti e procedure poste in essere dall'Istituto.
3. Il Concessionario deve, inoltre, mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti di gestione del servizio, planimetrie, informazioni sulle sedi dell'Istituto di cui dovesse venire in possesso nel periodo contrattuale. Egli è inoltre tenuto a non eseguire fotografie nei luoghi di lavoro e a non pubblicare articoli in merito a quanto fosse venuto a sua conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio, se non autorizzato per iscritto.
4. Il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 28.